

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEFINITIVA CIRCA LA SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ SOPRAVVENUTA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIERE GIORDANI MAURIZIO, EX ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA D) DEL TESTO COORDINATO DELLE LEGGI REGIONALI SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI APPROVATO CON D.P.G.R. 1° FEBBRAIO 2005 N. 1/L (RICORSO AL T.R.G.A. DI TRENTO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DI DATA 02-04.10.2006).

Premesso che:

Con deliberazione n. 38 di data 02-04.10.2006, esecutiva a termini di legge, il Consiglio comunale ha autorizzato il rilascio alla società Paganella 2001 S.p.a. di Andalo di concessione edilizia in deroga per il progetto di "Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto Lago di Molveno – loc. Pian Dosson C.C. Molveno e C.C. Andalo".

Avverso tale deliberazione i signori Sartori Andrea, Giordani Maurizio, Fabio Mori, Luca Donini, Paolo Donini, Meneghini Felice e Fernanda Sartori hanno presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, notificato al Comune di Molveno mediante lettera raccomandata del servizio postale, acquisita agli atti del Comune in data 4 dicembre 2006 sub prot. n. 4064/06.

Dei sette ricorrenti, sei sono albergatori del Comune di Molveno, titolari di aziende alberghiere affacciate o prossime alle rive del Lago di Molveno, ed uno (signora Fernanda Sartori) è comproprietaria della particella fondiaria su cui dovrebbero essere realizzate le opere previste dal progetto oggetto della deliberazione consiliare n. 38 di data 02-04.10.2006, impugnata avanti al T.R.G.A. di Trento.

Uno degli albergatori ricorrenti, e cioè il signor Giordani Maurizio, ricopre la carica di consigliere comunale e, in relazione a tale circostanza, si rileva che il "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L sancisce, all'articolo 21, comma 1, lettera d), l'incompatibilità tra la carica di consigliere e "colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il Comune", stabilendo, al comma 2, del successivo articolo 23 che le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad esso, importano la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

Con propria deliberazione n. 11 di data 15.02.2007 il Consiglio comunale ha formalmente contestato allo stesso consigliere, signor Giordani Maurizio, la sopravvenuta incompatibilità alla carica ricoperta, facendo presente che il comma 2 del successivo articolo 23 del medesimo "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" stabilisce che le cause di incompatibilità sopravvenute importano la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

In particolare il Consiglio comunale ha ritenuto che, nel caso specifico, non sussistessero i presupposti per l'applicazione del quarto comma dell'articolo 21 del precitato "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", laddove si prevede che l'ipotesi di incompatibilità "per lite pendente" non si applichi agli amministratori "per fatto connesso con l'esercizio del mandato".

Con nota n. 765 di data 27.02.2007 la precitata deliberazione consiliare n. 11 di data 15.02.2007 è stata formalmente notificata al consigliere interessato (in data 28 febbraio 2007), rappresentandogli il termine di dieci giorni per la formulazione di eventuali osservazioni o per l'eliminazione della causa di incompatibilità.

Nel periodo utile assegnato il consigliere Giordani Maurizio ha fatto pervenire al Comune osservazioni (nota di data 4 marzo 2007 acquisita agli atti del Comune in data 7 marzo 2007 sub prot. n. 842) in merito alla situazione di incompatibilità contestatagli, sostenendo, in particolare, che la lite pendente avanti al T.R.G.A. di Trento a seguito del ricorso dallo stesso presentato per l'annullamento della deliberazione consiliare n. 38 di data 02-04.10.2006 non sarebbe causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, essendo applicabile, nella fattispecie, l'esimente di cui quarto comma dell'articolo 21 del precitato "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali".

Citando a supporto diverse sentenze della Corte di Cassazione tutte concordi nell'affermare che l'esimente "per fatto connesso con il mandato" deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l'amministratore agisca non solo per la tutela della propria posizione istituzionale e dei diritti e facoltà connessi, ma anche nel perseguimento di interessi della collettività, il consigliere Giordani Maurizio conclude le sue osservazioni affermando l'insussistenza nei suoi confronti della causa di incompatibilità "per lite pendente", dal momento che i motivi di ricorso rientrano tutti nell'esimente "per fatto connesso con il mandato" riguardando "temi che attengono alla tutela di interessi generali connessi alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio".

Al riguardo si deve far presente che nel ricorso presentato il consigliere comunale Giordani Maurizio non ha fatto menzione alcuna né della sua posizione di consigliere comunale, né della sua volontà di agire nel perseguimento di interessi della collettività, al contrario, tutti i ricorrenti, ad eccezione della signora Fernanda Sartori, sottolineano la loro condizione di "albergatori titolari di aziende alberghiere affacciate o prossime alle rive del lago di Molveno" proprio per dimostrare la sussistenza di un "interesse diretto, concreto ed attuale" all'annullamento del provvedimento impugnato e ciò, verosimilmente, per avvalorare la loro legittimazione attiva all'impugnazione della deliberazione consiliare n. 38/06.

La circostanza, quindi, che la posizione del signor Giordani Maurizio sia stata fatta valere in giudizio in maniera del tutto indistinta rispetto a quella degli altri ricorrenti, portatori tutti di istanze di interesse personale e privato, mette immediatamente in evidenza come il ricorso attivato dallo stesso consigliere non possa ritenersi correlato in alcun modo ai suoi compiti istituzionali e, conseguentemente, non possa ritenersi applicabile nei suoi confronti l'esimente di cui al precitato comma 4, dell'articolo 21 del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali".

Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte si propone all'Assemblea consiliare di deliberare definitivamente in merito dichiarando la sussistenza nei confronti del consigliere Giordani Maurizio della causa di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d) del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n.1/L ed assegnando allo stesso consigliere, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del medesimo Testo Unico il termine di 10 giorni per rimuovere la causa di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica.

Tutto ciò premesso:

II CONSIGLIO COMUNALE

Visto il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento presentato dal signor Giordani Maurizio, consigliere comunale, ed altri e notificato al Comune di Molveno mediante lettera raccomandata del servizio postale, acquisita agli atti del Comune in data 4 dicembre 2006 sub prot. n. 4064/06, deliberazione del Consiglio comunale di Molveno n. 38 di data 02 - 04.10.2006 avente ad oggetto: "Autorizzazione ai sensi dell'articolo 104 della L.P. n. 22/91 e ss.mm. relativa all'istanza di deroga urbanistica presentata dalla società Paganella 2001 S.p.a. con sede in Andalo per il progetto di "Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto Lago di Molveno- loc. Pian del Dosson CC. Molveno e CC. Andalo".

Vista la propria precedente deliberazione n. 11 di data 15 febbraio con cui è stata formalmente contestata al consigliere comunale, signor Giordani Maurizio, la sopravvenuta incompatibilità alla carica di consigliere comunale, ex articolo 21, comma 1, lettera d, del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali".

Preso visione della nota di data 4 marzo 2007 acquisita agli atti del Comune in data 7 marzo 2007 sub prot. n. 842 di data 7 .03.2007 con cui il consigliere comunale, sig. Giordani Maurizio, ha formulato le osservazioni rispetto alla suddetta contestazione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

Preso atto delle argomentazioni riportate nella parte premissuale della presente deliberazione.

Udita la precisazione del Sindaco che, dopo aver riconfermato che nel caso di specie la posizione di tipo privato dichiarata e fatta valere nel ricorso dal consigliere Giordani Maurizio non consente l'applicazione dell'esimente "per fatto connesso con il mandato", fa presente che, in ogni caso, lo stesso consigliere può tranquillamente rimuovere la situazione di incompatibilità decidendo di rinunciare al ricorso che, essendo sottoscritto da altre 6 persone, potrà proseguire il suo "iter" senza pregiudicare in alcun modo le possibilità di accoglimento da parte del T.R.G.A.

Sentito l'intervento del consigliere comunale Giordani Maurizio che contesta la posizione sostenuta dal Sindaco mettendo in evidenza il fatto che, ai fini dell'accertamento della causa di incompatibilità, non si devono prendere in riferimento i motivi adottati dal consigliere per poter essere ammesso al ricorso, ma si debba verificare se siano stati effettivamente perseguiti interessi di tipo privato o se si siano, invece, perseguiti interessi coincidenti con quelli della comunità; nel caso di specie, a parte il punto iniziale in cui i ricorrenti si qualificano come imprenditori per sostenere il loro interesse ad essere ammessi al ricorso, non esistono altri punti in cui si faccia riferimento ad un loro interesse privato, anzi vengono fatti valere, magari anche sbagliando, interessi coincidenti con quello della comunità, e in particolare la prevalenza dell'interessi sottesi alla pianificazione urbanistica rispetto a quelli fatti valere con il procedimento di deroga.

Sentita la replica del Sindaco che fa presente come sull'argomento siano state assunte le necessarie informazioni, in particolare presso il Consorzio dei Comuni e presso il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, nonché presso lo studio legale che assiste il Comune nei ricorsi presentati al T.R.G.A. di Trento per l'annullamento della deliberazione consiliare n. 38 di data 02-04.10.2006 e che i pareri informalmente raccolti sono concordi nel ritenere che nella fattispecie non possa essere applicata l'esimente "per fatto connesso con il mandato" vista la coincidenza con gli interessi di tipo privato fatto valere dagli altri albergatori che non rivestono la carica di consigliere comunale. Lo stesso Sindaco precisa che, ove c'erano dei dubbi, come nel caso oggetto della precedente deliberazione, sono stati sciolti nel senso di propendere per la situazione di compatibilità, cosa che però non si è potuto fare dove tali dubbi non sussistevano.

Udito l'intervento conclusivo del consigliere Giordani Maurizio che nel ribadire nuovamente la sussistenza, nel caso concreto, dell'esimente "per fatto connesso con il mandato" cita a supporto della sua tesi i seguenti passi della sentenza n. 2664 di data 2664 del T.A.R. Lombardia: "*...ed allora poiché nella precitata norma il concetto di "lite pendente" viene esplicitato nell'essere "parte in un procedimento civile o amministrativo ... con la regione, la provincia o il comune", ai fini dell'accertamento del presupposto dell'incompatibilità, non basta il "dato formale ed oggettivo" secondo cui i soggetti in conflitto di interessi abbiano assunto la qualità di parti in senso processuale del rapporto controverso (Cons. Stato sez. 4^a, 30.09.1987 n. 556) ma occorre, altresì, un'indagine in ordine alla effettiva contesa, al fine di valutare se essa possa essere sostanzialmente espressiva di un interesse privato (contesa effettiva in relazione ad un bene della vita) o va comunque ricondotta ad un interesse afferente al "munus".*"

Ritenuta la sussistenza della causa di incompatibilità già rilevata nei confronti del consigliere comunale, signor Giordani Maurizio, con precedente deliberazione n. 12 di data 15.02.2007, ed in particolare, la fattispecie prevista dall'art.21, comma 1, lettera d) del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n.1/L.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa;

- ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n.3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile, con attestazione di copertura finanziaria;

Visto il "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L ed in particolare gli articoli 21, 23 e 24.

Con n. 9 voti favorevoli n. 3 voti contrari (Campestrini Clara, Donini Alberto e Franchi Ruggero) e n. 2 astensione (Gavazza Palmo e Giordani Maurizio) legalmente espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dichiarare, in via definitiva, la sussistenza, nei confronti del consigliere comunale, signor Giordani Maurizio, della causa di incompatibilità prevista dall'art.21, comma 1, lettera d), del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L.
2. Di notificare copia della presente deliberazione al precitato consigliere comunale, invitandolo a rimuovere la causa di incompatibilità accertata nei suoi confronti.
3. Di dare atto che, qualora il consigliere stesso, entro i dieci giorni successivi alla notifica della presente deliberazione, non provveda alla rimozione della causa di incompatibilità, sarà adottato nei suoi confronti il provvedimento di decadenza dalla carica previsto dall'articolo 24, comma 4, del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L.
4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. B) della L. 1034/1971, entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dal termine di scadenza del periodo di pubblicazione, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.